

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
1° dicembre 1994

Causa T-502/93

**Fernanda Coen-Porisini**  
**contro**  
**Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Imposta comunitaria – Base imponibile – Cumulo dello stipendio e della pensione di reversibilità – Contributo al regime comune di assicurazione contro le malattie detratto dallo stipendio e dalla pensione di reversibilità»

Testo completo in italiano . . . . . II - 949

**Oggetto:** Ricorso avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione, da un lato, di calcolare l'imposta comunitaria a carico della ricorrente sull'importo cumulato del suo stipendio e della pensione di reversibilità di cui fruisce e, dall'altro, di prelevare sull'importo della detta pensione un contributo al regime comune di assicurazione contro le malattie.

**Esito:** Rigetto.

### Sunto della sentenza

Dopo il decesso del coniuge, dipendente della Commissione, la ricorrente, anch'essa dipendente di grado A4 della Commissione fino al suo collocamento a riposo il 1° agosto 1993, ha percepito una pensione di reversibilità a decorrere dal 1° settembre 1992.

Con il ricorso, l'interessata mira a contestare il fatto che tanto l'imposta comunitaria quanto il contributo al regime di assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (in prosieguo: il «regime comune») sono stati calcolati sul suo reddito globale, costituito dallo stipendio e dalla pensione di reversibilità.

#### Nel merito

##### *1. Sul primo motivo, relativo all'inosservanza del regolamento n. 260/68*

Il Tribunale osserva che il sistema fiscale comunitario istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, prevede un'imposta progressiva che tiene conto di tutti gli emolumenti di ciascun avente diritto per il calcolo della base imponibile (punto 18).

Il criterio di cumulare gli emolumenti per il calcolo dell'imposta scaturisce dal tenore stesso degli artt. 3 e 4 del regolamento. Nei casi in cui il legislatore comunitario ha inteso escludere l'applicazione della norma del cumulo, lo ha fatto mediante disposizioni espresse in tal senso, come l'art. 3, nn. 3-5, l'art. 6, n. 1, nonché l'art. 13. Il principio del cumulo deve perciò applicarsi allorché vengono contemporaneamente versati stipendio e pensione di reversibilità, caso di versamento concorrente non rientrante tra le ipotesi di deroga contemplate dalle disposizioni summenzionate (punti 19-22).

*2. Sul secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 79 dello Statuto*

L'art. 79, primo comma, dello Statuto dispone che alla vedova di un dipendente spetta una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che avrebbe potuto godere il coniuge al momento del decesso (punto 27).

Il Tribunale ritiene che detto articolo si limita a fissare le modalità per il calcolo dell'importo della pensione di reversibilità, in base alla quale vanno poi calcolate le spettanze pecuniarie del coniuge superstite, con applicazione, tra l'altro, dell'imposta comunitaria. Poiché l'art. 79 non contiene alcuna disposizione di deroga al principio generale del cumulo degli emolumenti per il calcolo di detta imposta, il calcolo operato dalla Commissione si rivela perciò corretto (punti 28-30).

*3. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi generali del diritto e, in particolare, del principio di proporzionalità*

Secondo il Tribunale, emerge tanto dagli artt. 72-76 dello Statuto, contenuti nel capitolo 2 del titolo V, relativo alla previdenza sociale, quanto dalla regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia dei dipendenti, alla quale si richiama il summenzionato art. 72, che il sistema istituito è di natura contributiva, nel senso che il dipendente, in quanto iscritto al regime comune, è tenuto a versare un contributo e ha diritto al rimborso di tutte le spese di cui all'art. 1 della regolamentazione (punto 37).

L'importo del contributo versato dall'iscritto non è però fissato con riferimento alle prestazioni del regime comune cui ha diritto, bensì a seconda della sua capacità contributiva, cioè dell'ammontare complessivo dei suoi emolumenti. Ne consegue che il principio di proporzionalità riguarda il rapporto tra la capacità contributiva di ciascun iscritto e l'importo dei suoi contributi, ma in nessun caso il rapporto tra l'ammontare dei contributi e quello delle prestazioni di assicurazione malattia cui ha diritto (punto 39).

Di conseguenza, il prelievo di contributi calcolati sui diversi emolumenti di origine comunitaria percepiti dal medesimo interessato non è in contrasto con il principio di proporzionalità, poiché rimane sempre proporzionato alla capacità contributiva dell'iscritto (punto 40).

**Dispositivo:**

**Il ricorso è respinto.**